

RECENSIONE

BAGLIONI EMMA, L'individuo e lo scambio. Teoria ed etica dell'ordine spontaneo nell'individualismo di Bruno Leoni, "La Crisalide", ESI, Napoli 2004.

Recensione a cura di Giovanni Franchi

LUGLIO 2006

<p align="justify">

Riprendere in considerazione il pensiero e, in generale, la figura di Bruno Leoni è oggi di particolare importanza e attualità prima di tutto per capire lo sviluppo del diritto, dell'economia e della politica del nostro mondo, il modello d'ordine verso cui un tale sviluppo tende - e dietro a ciò - il sostrato teoretico e metodologico che lo fonda. Merito specifico del politologo anconetano è infatti quello di avere introdotto in Italia, con molto anticipo rispetto ai tempi - e in netta opposizione sia alle concezioni giusnaturalistiche e giusformalistiche dominanti nei primi decenni del secondo dopoguerra - un approccio alle scienze sociali di tipo rigidamente "individualistico" che sembra oggi acquisire sempre più peso nelle dinamiche istituzionali del nostro mondo.

Giustamente, Emma Baglioni parte nel suo saggio da quello che possiamo definire il "nucleo" del pensiero di Leoni, la sua critica al formalismo giuridico, critica che nasce in quel clima diffuso di antiformalismo e di irrazionalismo, prevalente nella dottrina degli anni trenta e primi anni quaranta, e che accomuna tra loro autori di estrazione molto diversa come gli idealisti (ad es. Maggiore, Cammarata, Volpicelli), alcuni pensatori cattolici (Capograssi), i teorici del fascismo (Costamagna) o di una "costituzione materiale" (Mortati) ecc. Contro i principi della "dottrina pura" del diritto di Hans Kelsen e, poi, di Norberto Bobbio, Leoni inverte il rapporto tra obbligo e pretesa: se in una concezione formalistica la pretesa giuridica si fonda sull'obbligo corrispondente, il filosofo marchigiano ritiene invece che è invece l'obbligo giuridico a fondarsi su una originaria pretesa del singolo individuo. La specifica natura del diritto, infatti, Leoni la ravvisa proprio nell'autonomia della pretesa, e delinea un'idea di ordinamento giuridico come espressione dell'incontro tra pretese individuali. D'altro canto, non ogni pretesa è automaticamente legittima e quindi "giuridica": qui Leoni non va alla ricerca di una "super-regola" di natura morale o di diritto naturale in grado di discriminare ciò che è legittimo da ciò che non lo è, altrimenti verrebbe meno l'impianto individualistico e libertario del suo sistema. Egli dà invece un fondamento "debole" e meramente statistico-probabilistico alla giuridicità della pretesa, ritenendo che essa sia tale "quando risponde all'<i>id quod plerumque accidit</i>, quando cioè ha elevata probabilità di essere avanzata e di essere soddisfatta" (<i>lvi</i>, p. 33).

Il ripensamento del concetto di diritto è gravido di conseguenze e investe, in Leoni, l'idea stessa di ordinamento giuridico, ma anche della politica, dei problemi legati alla rappresentanza e all'ordine costituzionale. Contro una concezione della sovranità di matrice hobbesiana, Leoni ritiene che l'ordinamento giuridico debba sempre essere ricondotto alla volontà individuale: propone quindi un <i>pactum societatis</i> privo del <i>pactum subjectionis</i>. Il diritto non è appannaggio dello stato e delle sue regole procedurali, ma nasce dalla continua negoziazione delle pretese dei singoli. Da qui, la preferenza che il politologo anconetano accorda ai sistemi di <i>common law</i>, in cui è centrale il diritto delle corti, rispetto invece ai sistemi giuridici

rigidamente codificati della tradizione continentale e ad un sistema di produzione legislativa in continuo mutamento ma, in sé, autoreferenziale e che si stacca dalle effettive esigenze e pretese della società. Dal punto di vista politico, l'obiettivo di Leoni è infatti quello di mettere la libertà dei singoli individui al riparo da una attività legislativa che – dietro la sua legittimità procedurale – nasconde, in effetti, una “guerra giuridica di tutti contro tutti” (*ivi*, p. 59) e, quindi, alla fine, il dominio unilaterale della maggioranza; ad un tale sistema, l'Autore oppone un modello di ordinamento politico-giuridico di natura “spontanea”, fondato sulla cooperazione e sulla negoziazione di tutti i protagonisti della vita civile. Contro il “costruttivismo razionalistico” ed il metodo deduttivo della ricerca di norme e principi “dall'alto”, l'ordinamento politico-giuridico deve essere invece l'espressione di un continuo adattamento e di una integrazione in esso delle volontà e delle pretese dei cittadini.

Il pensiero di Leoni tocca, infine, il problema costituzionale e di filosofia dello stato della rappresentanza. Se, come si è visto, le decisioni degli organi legislativi racchiudono in sé una chiara limitazione dell'espressione della volontà e delle pretese di tutti, in cui il gruppo numericamente più forte impone la propria linea politica alle minoranze, anche attraverso la coercizione, allora non è sufficiente rifarsi ad istituti di democrazia diretta, come, ad esempio, il referendum, per correggere una tale assenza di piena rappresentatività. Bisogna, invece anche qui compiere un profondo lavoro di ripensamento dei presupposti filosofico-politici e filosofico-giuridici alla radice dell'ordinamento costituzionale democratico. Infatti, per Leoni la democrazia consiste, fundamentalmente, nel rispetto e nel sostegno della multiformità delle opinioni individuali (*ivi*, p. 99). Su questa linea, l'Autore auspica la riduzione degli istituti rappresentativi e “un aumento del numero delle sfere nelle quali la gente può decidere liberamente e individualmente senza essere affatto ‘rappresentata’” (*Ibidem*). Secondo il politologo marchigiano il “governo della comunità” può affrancarsi dal “governo della maggioranza” solo se si rifà al modello dinamico e orizzontale del libero mercato.

L'organizzazione politica con le sue decisioni collettive deve avere una dimensione il più possibile ridotta, e deve avere come compito solo quello di tutelare, senza innovarle, le regole di convivenza dei singoli individui.

Emma Baglioni mette bene in vista gli aspetti più innovativi e attuali del pensiero giuridico e politico di Leoni, le sue affinità con la scuola marginalista austriaca (von Hayek) e con le forme più estreme del liberismo anglosassone (ad es. Rothbard), ma non trascura però anche di prendere in considerazione i problemi che sorgono dall'impostazione di un tale pensiero. Fundamentalmente, la Baglioni si interroga sulla effettiva applicabilità del modello del libero mercato alla vita politica e costituzionale. In effetti, il modello proposto da Leoni è certo utile nella sua *pars destruens*, ossia quando mettere in evidenza lo scollamento tra legalità e legittimità negli ordinamenti giuridici continentali e i limiti di rappresentatività delle moderne democrazie di massa. Giustamente, ciò che convince meno Emma Baglioni è la soluzione economicista e mercantilista che Leoni cerca di dare al problema della politica. L'affermazione su scala planetaria di una *lex mercatoria*, scavalcando la dimensione statale delle decisioni, ha condotto in tempi recenti addirittura ad una riduzione della sfera di libertà individuale e delle sue pretese. D'altronde, da un punto di vista metodologico, il modello di mercato a cui fa riferimento l'Autore è una vera e propria astrazione, perché considera l'ordine sociale e giuridico come la somma di singoli individui autarchici intesi “atomisticamente” e non

come un'unità articolata che eccede le parti che la compongono. Nonostante i suoi intenti, la dottrina di Leoni non sfugge per questo al formalismo e al determinismo collettivista. Essa resta una dottrina formalistica perché ha come fondamento un concetto "negativo" di libertà individuale, che non si pone il problema di uno specifico ordine esistenziale e del suo rapporto con l'intera vita sociale e le sue finalità. Inoltre, per sfuggire al costruttivismo razionalistico, Leoni cade in braccio ad altri feticci di segno solo apparentemente opposto, come la "spontaneità" dell'ordine o "l'opinione pubblica"; tali concetti, lungi dal rafforzare la responsabilità e il peso del singolo nel tutto, non risolvono per nulla il problema di una fondazione di senso dell'ordine sociale, giuridico e politico. Questo deve invece partire dalla costitutiva relazionalità degli esseri umani e dall'analisi dell'agire reciproco in vista della loro piena realizzazione per poter dare alle comunità di vita istituzionalizzate, che attorno a tali azioni si costituiscono, pieno significato e rappresentatività.

<i>Giovanni Franchi</i></p>

Questo documento è soggetto a una licenza <u>Creative Commons</u>

</p>